

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 61 del 23/01/2023 BOLOGNA

Proposta: DLV/2023/85 del 23/01/2023

Struttura proponente: SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO
OSPITANTE WEGH GROUP SPA AI SENSI DELL'ART. 26 SEPTIES, COMMA 1
LETT. E) DELLA LR 17/2005 E SS.MM.II.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO

Firmatario: FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

Visti:

- Il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.,
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e ss.mm. “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm.;
- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ed in specifico l'art. 12,
- l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 che approva le “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” e s.m.i;
- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”;
- n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

Vista la legge regionale n. 17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare:

- l'articolo L'art. 26 bis, comma 9, che prevede che “Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale”;
- l'articolo 26 ter, comma 1, che stabilisce che “l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna verifica l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9”;
- l'art. 26 septies comma 1 lett. e), che stabilisce che al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 9;
- L'art. 26 septies comma 8 che stabilisce che la sanzione si applica al momento dell'adozione del provvedimento di interdizione;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1005 del 18/6/2019 "L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini";

Vista in particolare la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il Lavoro n. 852 del 01/07/2019 "Approvazione delle piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.", così come modificata dalla determinazione n. 1033 del 05/09/2022, che:

- Stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall'Agenzia regionale per il Lavoro consisteranno, oltre che in controlli al 100% dei tirocini sull'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante, applicati dal sistema informativo dell'Agenzia regionale per il lavoro "TxTE", in controlli di II livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, come da Allegato 2, "Pista di controllo di II livello", parte integrante e sostanziale della citata determinazione, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;
- Al citato allegato Allegato 2, "Pista di controllo di II livello":
 - esplicita le modalità di costruzione del campione, e cioè che viene "costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>";
 - Stabilisce che "tale previsione minima potrà comunque essere integrata sulla base della presenza di indicatori di possibili irregolarità, valutando elementi quali: segnalazioni degli utenti, anche tramite il formulario di valutazione del tirocinio di cui all'art. 26 quinquies, comma 5 della legge regionale n. 17/2005, ed eventualmente di altri soggetti, e/o elementi quali/quantitativi caratterizzanti i tirocini, quali ad esempio l'avvicendamento di tirocinanti per la medesima mansione, la percentuale di tirocini interrotti, ecc.";
- All'Allegato 3 "Procedure per i controlli di II livello sui tirocini extracurricolari ai sensi della legge regionale 17/2005 ss.mm.ii", oltre ad esplicitare le procedure per lo svolgimento dei controlli, definisce modalità e criteri di campionamento che consentano, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii., di effettuare i controlli "in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio";

Vista la propria determinazione n. 1373 del 04/08/2021 "Preso d'atto di autorizzazione di tirocini ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. 22. Provvedimento;

Vista in particolare la propria determinazione n. 1054 del 07/09/2022 "Estrazione primo campione- 2022 per controlli di secondo livello ai sensi della determinazione n. 1033/2022";

Evidenziato che, nell'ambito dei controlli amministrativi di II livello, di cui alla citata determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 1033/2022, è stato estratto nel primo campione il tirocinio n. 1/170214 inserito nell'elenco dei tirocini autorizzati con la citata determinazione n. 1373/2021, per il quale risulta che il tirocinante ospitato da WEGH GROUP SpA ha prestato opera per il soggetto ospitante nei due anni precedenti, e cioè dal 02/08/2021 al 31/08/2021 e dal 01/10/2021 al 31/10/2021 con contratti di lavoro a tempo determinato;

Dato atto che con lettera registrata in uscita con prot. 228021 del 09/12/2022 è stato comunicato all'Azienda ospitante l'accertamento della violazione 26 bis comma 9 della LR 17/2005 ss.mm.ii., con contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;

Preso atto che il Soggetto ospitante WEGH GROUP SpA ha inviato le proprie controdeduzioni, registrate in entrata con prot. 240486 del 20/12/2022, nelle quali viene confermata l'attivazione di rapporti di lavoro con il tirocinante precedentemente all'avvio del tirocinio;

Dato altresì atto che con lettera registrata in uscita con Prot. n. 16926 del 18/01/2023 è stata confermata la violazione di quanto stabilito all'art. 26 bis comma 9 della LR 17/2005 ss.mm.ii.;

Rilevata la necessità di applicare la sanzione prevista all'art. 26 septies comma 1 lett. e) della LR 17/2005 e ss.mm.ii, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 9, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni;

Ritenuto pertanto di interdire WEGH GROUP SpA dalla attivazione di tirocini per tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento, quindi fino al 22/01/2026 compreso;

Visti:

- il Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation";
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la determinazione n. 1256 del 14/10/2022 avente ad oggetto “Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n. 1141/2018”;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia per il lavoro n. 79 del 28/01/2022 “Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2022, triennio 2022-2024, dell’Agenzia regionale per il Lavoro e suoi allegati”;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;
- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le determinazioni del Direttore dell’Agenzia per il lavoro:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;
- n. 1451 del 01/10/2020 “Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l’Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020”;

Atteso che, nei confronti della sottoscritta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire WEGH GROUP SpA, in attuazione di quanto previsto all’art. 26 septies comma 1 lett. e) della LR 17/2005 e ss.mm.ii, dalla attivazione di tirocini per tre anni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, quindi fino al 22/01/2026 compreso, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell’articolo 26 bis, comma 9, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni;
2. di notificare il presente provvedimento al Soggetto ospitante WEGH GROUP Spa, con l’avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini>.

Fabrizia Monti